

Prestito vincolato

Piano 48 mesi con switch dal piano 36 mesi

FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO

CONDIZIONI CONTRATTUALI PRATICATE DA COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP. ALLE SOMME DEL PRESTITO SOCIALE SOTTOPOSTE A VINCOLO TEMPORALE AI SENSI DEL PIANO DI "PRESTITO VINCOLATO" IN OGGETTO, VIGENTE DAL 04 APRILE 2023 AL 31 DICEMBRE 2023

Non costituisce offerta al pubblico
a norma dell'art. 1336 del Codice Civile

IMPORTO MASSIMO COMPLESSIVO: 400.000.000,00 €

DURATA DEL VINCOLO: 48 MESI CALCOLATI A PARTIRE DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL PRECEDENTE PIANO 36 MESI

TASSO DI INTERESSE ANNUO LORDO APPLICATO:

1° ANNO: 1,50% LORDO 2° ANNO: 2,0% LORDO

3° ANNO: 3,0% LORDO 4° ANNO: 4,0% LORDO

*al netto dell'aliquota pari al 26%, prevista dalla normativa vigente

** gli interessi sono calcolati sulla base dell'anno civile e capitalizzazione semplice a scadenza

1. Chi può richiedere lo Switch: ogni socio di Coop Alleanza 3.0 soc.coop. titolare di Libretto nominativo di Prestito sociale che dal 15 dicembre 2021 al 31 marzo 2023 abbia sottoposto a vincolo temporale il proprio Prestito sociale, aderendo al Piano 36 mesi senza averne richiesto l'estinzione anticipata (in seguito "**Socio Prestatore**").

Le richieste di Switch e di scioglimento del vincolo temporale non possono essere effettuate per mezzo di delegati.

2. Switch: i predetti Soci Prestatori possono richiedere di aderire al Piano 48 mesi, con le somme originariamente sottoposte a vincolo temporale di cui al Piano 36 mesi già sottoscritto (il predetto passaggio è definito "**Switch**"), usufruendo così del tasso differenziato e crescente anno per anno previsto dal Piano 48 mesi.

In conseguenza dello Switch, le predette somme saranno sottoposte ad un nuovo vincolo temporale della durata di 48 mesi con decorrenza dalla sottoscrizione del Piano 36 mesi. Per effetto, il Socio Prestatore affida alla Cooperativa le relative somme impegnandosi a non chiederne la restituzione per la relativa durata temporale.

Le registrazioni relative al Prestito sociale non vincolato e vincolato e relative allo Switch verranno effettuate su un unico Libretto nominativo di Prestito sociale indicato dal Socio Prestatore ("**Libretto nominativo di Prestito sociale correlato**").

3. Tasso di interesse: a seguito dello Switch, l'interesse annuo lordo applicato alle somme sottoposte a vincolo, coinciderà con quello

eventualmente diverso previsto dal Piano 48 mesi per l'annualità calcolata a partire dalla sottoscrizione del Piano 36 mesi.

Esempio

Nel caso in cui un socio, trascorsi 1 anno e 5 mesi dalla sottoscrizione del Piano 36 mesi, richieda lo Switch al Piano 48 mesi, per il 1° anno, gli interessi allo stesso riconosciuti saranno pari a 1,5% mentre, per gli ulteriori 5 mesi, gli interessi saranno ricalcolati al 2% (come previsto per il 2° anno del Piano 48 mesi).

Lo Switch non comporterà alcun accredito di interessi.

4. Costi e spese: la costituzione, gestione e scioglimento del vincolo e lo Switch sono gratuiti.

5. Cessazione del vincolo alla scadenza del termine: alla scadenza del termine previsto, il vincolo cesserà la propria efficacia, senza necessità di alcuna comunicazione formale. L'intervenuta scadenza del vincolo temporale sull'importo vincolato risulterà dall'apposita annotazione effettuata sulla lista delle movimentazioni relativa al Libretto nominativo di Prestito sociale correlato, unitamente all'accredito degli interessi spettanti al Socio Prestatore, al netto della ritenuta fiscale di legge vigente alla data di cessazione del vincolo.

6. Scioglimento anticipato del vincolo:

a. Il Socio Prestatore può richiedere lo scioglimento del vincolo prima della naturale scadenza dello stesso, senza necessità di giustificare in alcun modo tale richiesta, solo nel caso in cui siano decorsi

24 mesi dalla sottoscrizione dell'originario Piano 36 mesi; in questo caso, la richiesta potrà essere proposta esclusivamente nei 15 giorni successivi al verificarsi della predetta condizione e, per la restante durata del vincolo, con cadenza ogni 12 mesi.

Esempio

In caso di adesione al Piano 36 mesi in data 01/02/2022 e sottoscrizione della richiesta di Switch in data 01/05/2023, il socio potrà chiedere lo scioglimento anticipato del vincolo senza giustificare la richiesta e alle condizioni di seguito indicate, per la prima volta a partire dal 01/02/2024 e fino al 15/02/2024; la successiva possibilità di scioglimento anticipato secondo quanto indicato nel presente paragrafo, sarà dal 01/02/2025 al 15/02/2025 e così via.

Tale richiesta di svincolo anticipato potrà essere effettuata dal Socio Prestatore presso il Punto Soci/Ufficio del Prestito sito nei punti vendita di Coop Alleanza 3.0 soc. coop. A seguito di questa richiesta, la somma che era stata vincolata e l'interesse maturato fino alla data della richiesta stessa - calcolato al tasso annuo di riferimento indicato nelle "Condizioni Generali ed Economiche" -, saranno accreditati sul Libretto nominativo di Prestito sociale correlato e saranno a disposizione del Socio Prestatore che ne potrà richiedere la restituzione nel rispetto dei termini di legge e contratto.

- b. Al di fuori dei termini indicati nel punto precedente, al Socio Prestatore è consentito richiedere lo scioglimento del vincolo prima della naturale scadenza dello stesso esclusivamente in caso di esigenze particolari impreviste e sopravvenute all'apposizione del vincolo che rendano necessario, per il medesimo Socio Prestatore, disporre delle somme vincolate. Si considerano esigenze particolari impreviste le seguenti:
- l'acquisto di un immobile da destinare ad abitazione principale (c.d. "prima casa") per sé o per i propri figli o la ristrutturazione dell'abitazione principale propria o dei figli;
 - lo stato di disoccupazione del socio prestatore protratto per 6 mesi;
 - la necessità di dover far fronte per sé, per i propri figli ovvero per il coniuge o altro soggetto stabilmente convivente a spese sanitarie legate a gravi motivi di salute.

Tale richiesta di scioglimento anticipato dovrà essere indirizzata al Consiglio di Amministrazione - tramite pec o raccomandata -, da parte del Socio Prestatore precisando l'esigenza particolare imprevista sopravvenuta e **corredandola di documentazione idonea a dimostrare la sussistenza delle dichiarate suddette esigenze** (a tal fine, vedi elenco esemplificativo della documentazione da produrre, disponibile sul sito della Cooperativa e presso il Punto Soci/Uffici del Prestito nei punti vendita).

In ogni caso, la richiesta dovrà avere ad oggetto l'intera somma soggetta a vincolo. Nel caso i vincoli di destinazione attivati siano più di uno, ognuno di essi potrà essere estinto in via anticipata separatamente.

Il Consiglio di Amministrazione, alla prima seduta utile, esaminerà le richieste pervenute e, a proprio insindacabile giudizio, valuterà le stesse dandone comunicazione al Socio Prestatore, ai contatti forniti dal medesimo.

In caso di approvazione della richiesta, la somma che era stata vincolata e l'interesse maturato fino alla data di scioglimento anticipato - coincidente con la data di assunzione della delibera da parte del Consiglio di Amministrazione -, calcolato al tasso indicato nelle "Condizioni Generali ed Economiche", saranno accreditati sul Libretto nominativo di Prestito sociale correlato e saranno a disposizione del Socio Prestatore che ne potrà chiedere la restituzione nel rispetto dei termini di legge e contratto.

Qualora le dichiarazioni effettuate dal Socio Prestatore rispetto alla sussistenza delle esigenze particolari impreviste di cui al presente paragrafo dovessero risultare in tutto o in parte mendaci, la Cooperativa si riserva la possibilità di escludere il Socio Prestatore, giusto quanto previsto dall'art. 10 dello Statuto sociale.

7. Recesso, esclusione e decesso del Socio Prestatore:

- il recesso del Socio Prestatore dalla Cooperativa non comporta il contestuale o, comunque, conseguente, scioglimento anticipato del vincolo sulle somme né, dunque, la restituzione delle medesime le quali continueranno ad essere sottoposte

a vincolo alle "Condizioni Generali ed Economiche" previste, sino alla naturale scadenza dello stesso. Resta ferma la possibilità di richiedere lo scioglimento anticipato del vincolo qualora ne sussistano i presupposti.

- in caso di esclusione del Socio Prestatore ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, la Cooperativa - in ragione dei motivi che hanno portato all'esclusione - si riserva la facoltà di procedere o meno al contestuale o, comunque, conseguente, scioglimento anticipato del vincolo sulle somme. Nel primo caso, a seguito dello scioglimento anticipato del vincolo temporale, sulle somme sottoposte a vincolo restituite non saranno corrisposti interessi. Qualora invece, non si provvedesse allo scioglimento anticipato del vincolo, alla naturale scadenza dello stesso, le somme saranno accreditate unitamente agli interessi calcolati al tasso indicato nelle "Condizioni Generali ed Economiche" previste. Resta ferma la possibilità di richiedere lo scioglimento anticipato del vincolo qualora ne sussistano i presupposti.
- in caso di estinzione per causa di morte, la somma oggetto di vincolo cessa di produrre interessi; l'interesse maturato fino alla data del decesso, calcolato al tasso indicato nelle "Condizioni Generali ed Economiche", sarà accreditato sul Libretto nominativo di Prestito sociale correlato. Il complesso delle somme resterà, quindi, nella disponibilità degli eredi ai sensi di legge.

.....
8. Periodo di ripensamento: non è previsto alcun periodo di ripensamento.

Il presente Foglio Informativo Analitico costituisce parte integrante delle "Condizioni Generali ed Economiche" del Contratto relativo al Piano di Prestito Vincolato in oggetto. Per tutto quanto non specificamente disciplinato nei predetti documenti, si rinvia a quanto stabilito nello Statuto e nei Regolamenti di Coop Alleanza 3.0 e, in particolare, nel Regolamento di Prestito sociale e relativi allegati, nonché nel Contratto di Prestito sociale e relativo Foglio Informativo Analitico, di cui i predetti documenti sono da considerarsi parte integrante.